



Città di Legnano

ENTE	SIGLA	NUMERO	DATA
COMUNE DI LEGNANO	G.C.	80	28-03-2023
OGGETTO			
STRALCIO DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197, INTRODOTTO DALL'ART. 3 BIS, COMMA 1, LETT. E) D.L. 29 DICEMBRE 2022 N. 198, CONVERTITO IN L. 24 FEBBRAIO 2023 N. 14			

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno Due mila ventitre addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 15:00, nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.	DA REMOTO	ASS.
1	RADICE LORENZO	SINDACO PRESIDENTE	-	X	
2	PAVAN ANNA	VICE SINDACO	X		
3	FEDELI LORENA	ASSESSORE			X
4	BENETTI LUCA	ASSESSORE	X		
5	BIANCHI MARCO	ASSESSORE	X		
6	BRAGATO GUIDO NICCOLO'	ASSESSORE	X		
7	MAFFEI ILARIA	ASSESSORE	X		
8	BERNA NASCA MONICA	ASSESSORE	X		

Il dott. RADICE LORENZO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il segretario generale dott.ssa D'AGOSTINO SANDRA.

STRALCIO DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197, INTRODOTTO DALL'ART. 3 BIS, COMMA 1, LETT. E) D.L. 29 DICEMBRE 2022 N. 198, CONVERTITO IN L. 24 FEBBRAIO 2023 N. 14

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che «*sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;*»;

Visto il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, «*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;*»;

Visto altresì il successivo comma 228, il quale dispone che, «*relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;*

Considerato che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;

Considerato peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comportava l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 operava ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e da comunicarsi, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché da pubblicare nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che, sulla base di tali previsioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/01/2023, il Comune di Legnano ha stabilito di non aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotta nella Legge di Bilancio 2023;

Considerato che l'impianto normativo sopra richiamato è stato profondamente modificato dall'art. 3bis, comma 1, lett. e) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14 (Milleproroghe 2023), che ha introdotto i commi 229 bis, 229 ter e 229 quater alla L. 197/2022, i quali stabiliscono che i Comuni e gli altri Enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non abbiano adottato il provvedimento di mancata adesione allo stralcio

parziale dei carichi di propria competenza, potranno adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023 ma che, entro la stessa data, sarà attribuita ai singoli Enti impositori la possibilità di disporre l'annullamento completo del debito di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Considerato che, in tal senso, l'art. 1, comma 229bis L. 197/2022 dispone che «*gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;*

Evidenziato che:

- tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori, così come di stabilire che lo stralcio delle partite di ruolo possa essere solo parziale;
- l'annullamento dei crediti iscritti a ruolo coattivo, non essendo analogamente applicabile ai crediti riscossi dal Comune tramite ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, ove effettuata direttamente da parte dell'Ente o affidata ad un concessionario locale di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, creerebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti di queste ultime posizioni;

Considerato che lo stralcio delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

Considerato infine che la procedura di stralcio introdotta dalla L. 197/2022, come modificata e ampliata dall'art. 3 bis, comma 1, lett. e) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle

violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

Considerato che, a fronte di quanto sopra, il Comune di Legnano, avendo deliberato espressamente, entro il 31 gennaio 2023, la non adesione alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00 – con il presente atto conferma, per le ragioni sopra rappresentate, quanto statuito in materia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/01/2023 e, contestualmente, dispone espressamente la non adesione alla procedura di stralcio totale delle cartelle fino a € 1.000,00 stabilita dall'art. 1, comma 229 bis L. 197/2022, introdotto dall'art. 3 bis, comma 1, lett. e) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, al fine di non prevedere un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

Considerato che, come si è visto sopra, la normativa nazionale stabilisce che la mancata adesione alla procedura di stralcio, sia essa parziale o totale, dei carichi prevista dal comma 229 bis, debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

Ritenuto, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale o totale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, debba rientrare nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

Vista, peraltro, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 7 gennaio 2023, nella quale è stato invece indicato che anche il provvedimento di non adesione alla procedura di stralcio dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto che tale interpretazione non risulti conforme al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e che la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 bis L. 197/2022;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore "Economico-finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare, con il presente atto, che il Comune di Legnano non accederà alla procedura di stralcio totale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, stabilita dall'art. 1, comma 229 *bis* L. 197/2022, introdotto dall'art. 3 *bis*, comma 1, lett. e) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, al fine di non introdurre un sostanziale condono, che – in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente, nonché creare una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti nei confronti dei quali i crediti siano stati riscossi dal Comune tramite ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, ove effettuata direttamente da parte dell'Ente o affidata ad un concessionario locale di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- 3) di adottare il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, prevista dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022, che configura una sorta di silenzio assenso che non è stata eliminata dalle norme introdotte dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14;
- 4) di specificare, a tal fine, che la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
- 5) di ritenere che la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229bis L. 197/2022 ed assumerà quindi valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio totale delle cartelle fino a € 1.000,00, in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune ed iscritti a ruolo coattivo;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione, pur non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici, come confermato dall'art. 1, comma 229bis L. 197/2022, introdotto dall'art. 3bis D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14;

- 7) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
- 8) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Il presidente Lorenzo Radice

Il segretario generale Sandra D'Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sandra D'Agostino